



**Newsletter n. 8/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. **Corte giust. UE, grande sez., 27 gennaio 2026, C-271/23 – Commissione europea / Ungheria, inadempimento di uno Stato: votando contro la posizione comune del Consiglio concernente la riclassificazione della *cannabis*, l'Ungheria ha violato il diritto dell'Unione.**

Corte costituzionale

2. **Corte cost., 23 gennaio 2026, n. 7, la sospensione della prescrizione si applica anche ai conviventi di fatto;**
3. **Corte cost., 22 gennaio 2026, n. 6, rapporti di lavoro irregolari: è incostituzionale precludere l'accesso alle procedure di emersione agli stranieri segnalati nel sistema di informazione *Schengen*;**
4. **Corte cost., 22 gennaio 2026, n. 4, non si possono utilizzare risorse del perimetro sanitario per finanziare spese estranee a tale ambito;**
5. **Corte cost., 16 gennaio 2026, n. 2, non è incostituzionale che il giudice penale dell'impugnazione, dichiarata la prescrizione del reato, decida sugli effetti civili;**

6. Corte cost., 8 gennaio 2026, n. 1, è incostituzionale attribuire il punteggio in graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base della durata della residenza o dell'attività lavorativa sul territorio.

Corte di cassazione

7. Cass. civ, sez. un., 23 gennaio 2026, n. 1581, al giudice ordinario la cognizione degli atti di annullamento in autotutela di atti prodromici alla stipula di un contratto di finanza derivata.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

8. Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2026, n. 1048, rilascio di un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto e necessità dell'istanza di parte;
9. Cons. Stato, sez. IV, 5 febbraio 2026, n. 956, calcolo degli *standards* urbanistici e risvolti applicativi in tema di sedi viarie e viabilità interna al lotto;
10. Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 779, sul diritto di accesso a documenti che si assumono inesistenti da parte della P.A. e sul correlativo onere probatorio;
11. Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 747, sull'escussione automatica della cauzione provvisoria;
12. Cons. Stato, sez. V, 12 gennaio 2026, n. 245, sui presupposti per l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti e per la configurazione di una strada come pubblica;
13. Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2026, n. 57, sui requisiti di qualificazione per gli appalti di servizi e forniture in relazione alla partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese;
14. T.a.r. per il Lazio, sez. III-bis, 2 febbraio 2026, n. 1895, automazione delle procedure concorsuali e riserva di umanità nelle decisioni algoritmiche;

15. T.a.r. per il Lazio, sez. II-bis, 28 gennaio 2026, n. 1694, *referendum* costituzionale, certezza ed inderogabilità dei tempi per l'indizione e tassatività delle ipotesi di differimento;
16. T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 19 gennaio 2026, n. 179, inesistente la notifica del ricorso via pec effettuata dalla parte costituita personalmente in mancanza di autorizzazione.

Normativa e altre novità di interesse

17. Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 - Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico (in G.U. serie generale n. 42 del 20-02-2026);
18. Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione (in G.U. serie generale n. 41 del 19-02-2026);
19. Decreto legislativo 9 febbraio 2026, n. 22 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di energia (in G.U. serie generale n. 42 del 20-02-2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Inadempimento di uno Stato: votando contro la posizione comune del Consiglio concernente la riclassificazione della *cannabis*, l'Ungheria ha violato il diritto dell'Unione.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 27 gennaio 2026, C-271/23 – Commissione europea / Ungheria

Non votando in seno alla Commissione sugli stupefacenti conformemente alla decisione 2021/3 del Consiglio del 23 novembre 2020 e, dall'altro, esprimendo pubblicamente il proprio disaccordo con le raccomandazioni dell'OMS iscritte all'ordine del giorno, in contrasto con la posizione stabilita dall'Unione in tale decisione, l'Ungheria ha violato il principio di leale cooperazione. La Corte osserva che tale comportamento ha pregiudicato l'efficacia dell'azione internazionale dell'Unione nonché la credibilità e la reputazione di quest'ultima sulla scena internazionale.

La Corte – accogliendo il ricorso della Commissione – ha osservato che, in virtù del principio di leale cooperazione, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'adempimento dei propri compiti da parte dell'Unione e devono astenersi da qualsiasi misura suscettibile di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi comuni. Nel caso di specie, votando in seno ad un organo internazionale contro una posizione comune del Consiglio, l'Ungheria ha compromesso tale principio, nonché il principio di unità nella rappresentanza internazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri. Infatti, distanziandosi dalla strategia comune elaborata in seno al Consiglio, detto Stato membro indebolisce il potere negoziale dell'Unione nei confronti delle altre parti della convenzione. Inoltre, prosegue la Corte, nell'ambito di un ricorso per inadempimento, uno Stato membro non può invocare utilmente

l'illegittimità di un atto di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione, qualunque esso sia. Ciò equivarrebbe infatti a permettere ad uno Stato membro di «farsi giustizia da solo» violando anzitutto il diritto dell'Unione e attendendo che la Commissione agisca contro di esso nell'ambito di un ricorso per inadempimento, il che si porrebbe in contrasto con il principio dello Stato di diritto nonché con i doveri di solidarietà accettati dagli Stati membri e rientranti tra le basi essenziali dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Diversa soluzione si impone soltanto nel caso in cui lo Stato membro interessato contesti un atto che sia inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto di poter essere qualificato come atto inesistente.

Corte costituzionale

(2)

La sospensione della prescrizione si applica anche ai conviventi di fatto.

Corte costituzionale, 23 gennaio 2026, n. 7 – Pres. Amoroso, Red. Navarretta

È incostituzionale l'art. 2941, comma 1, numero 1), c.c., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto.

La Corte ha rilevato che l'evoluzione giurisprudenziale e normativa – culminata nella legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili e le convivenze – ha riconosciuto alla convivenza di fatto piena dignità quale formazione familiare tutelata dall'articolo 2 della Costituzione.

Sulla base di tale presupposto ha affermato che la *ratio* della norma censurata, finalizzata a preservare il legame affettivo e l'unità familiare, si rinvia non solo nei rapporti tra coniugi, ma anche nei rapporti tra conviventi di fatto. In particolare, «sia che il vincolo affettivo scaturisca dal matrimonio sia che origini da una convivenza stabile» non si può esigere «l'esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un

possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca». Tanto ai coniugi, quanto ai conviventi di fatto non si può imporre «l'alternativa fra il sacrificio del rapporto affettivo, da un lato, e il rischio di compromettere la tutela del proprio diritto, dall'altro lato». In entrambe le ipotesi la Corte ha ravvisato un contrasto con l'articolo 2 Cost.

La Corte costituzionale ha chiarito, inoltre, che la sospensione della prescrizione è applicabile alla convivenza di fatto, anche ove questa non sia stata registrata. Infatti, perché possa operare la sospensione della prescrizione è sufficiente che si possa provare con certezza a posteriori l'inizio e la fine della stabile convivenza.

Da ultimo, la Corte ha precisato che l'intervento sull'articolo 2941, comma 1, n. 1, c.c., nel riferirsi ai «conviventi di fatto» ricomprende – grazie alla definizione di cui all'articolo 1, comma 35, della legge n. 76 del 2016 – tanto la convivenza stabile tra persone di diverso sesso, quanto quella tra persone dello stesso sesso.

(3)

Rapporti di lavoro irregolari: è incostituzionale precludere l'accesso alle procedure di emersione agli stranieri segnalati nel sistema di informazione Schengen.

Corte costituzionale, 22 gennaio 2026, n. 6 – Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi

È incostituzionale l'art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d'informazione Schengen per il

solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 24 del 2 marzo 2026.

(4)

Non si possono utilizzare risorse del perimetro sanitario per finanziare spese estranee a tale ambito.

Corte costituzionale, 22 gennaio 2026, n. 4 – Pres. Amoroso, Est. Buscema

Sono incostituzionali gli art. 98, comma 5, e 160, comma 2, della legge della regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)» – laddove prevedono l'erogazione di contributi del Fondo sanitario per finalità non direttamente riconducibili a prestazioni sanitarie – per contrasto con l'art. 20 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e, conseguentemente, con l'art. 117, comma 3, Cost.

(5)

Non è incostituzionale che il giudice penale dell'impugnazione, dichiarata la prescrizione del reato, decida sugli effetti civili.

Corte costituzionale, 16 gennaio 2026, n. 2 – Pres. Amoroso, Est. Petitti

Non è incostituzionale l'art. 578, comma 1, c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE)

2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Corte costituzionale ha ritenuto che non viola la presunzione di innocenza il comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice penale di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti civili, e non prevede, invece, che esso, analogamente a quanto previsto dal comma 1-*bis* dello stesso articolo 578, rinvii per le questioni civili al giudice civile di pari grado.

Non è, in primo luogo, ravvisabile una irrazionalità sopravvenuta del comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale, in comparazione con il comma 1-*bis*, introdotto dalla legge numero 134 del 2021 e sostituito dal decreto legislativo numero 150 del 2022, trattandosi di situazioni eterogenee, l'una relativa alla prescrizione del reato, istituto di natura sostanziale, e l'altra all'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di gravame.

In linea con la propria sentenza numero 182 del 2021, la Corte costituzionale ha poi sottolineato che, alla luce dell'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la presunzione di innocenza è violata, nel c.d. secondo aspetto, quando il giudizio risarcitorio conduca all'attribuzione di una responsabilità penale al soggetto già assolto, ovvero a manifestare l'opinione che costui è colpevole del reato; il che non si verifica nel caso previsto dalla norma censurata, nel quale il giudice penale dell'impugnazione, nel confermare o riformare i capi civili della sentenza gravata, non deve più statuire sulla responsabilità penale, né rivalutare il fatto di reato, ma solo decidere sull'eventuale pregiudizio risarcibile, in base ai principi della responsabilità civile.

(6)

È incostituzionale attribuire il punteggio in graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base della durata della residenza o dell'attività lavorativa sul territorio.

Corte costituzionale, 8 gennaio 2026, n. 1 – Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi

È incostituzionale l'Allegato B, lettera c-1), alla legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», richiamato dall'art. 10 della medesima legge regionale.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'Allegato B, lettera c-1), alla legge della Regione Toscana numero 2 del 2019, richiamato dall'articolo 10 della stessa legge, che attribuiva punteggi crescenti in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), in base alla durata della residenza o dell'attività lavorativa sul territorio.

Secondo la Corte, la normativa regionale, pur non configurando la presenza sul territorio quale requisito di accesso, ma quale criterio per l'assegnazione di punteggio in graduatoria, conferiva un peso eccessivo alla "storicità di presenza" rispetto alla condizione di bisogno, sminuendo la centralità di quest'ultima nell'assegnazione degli alloggi ERP.

La Corte ha ribadito che il diritto all'abitazione è un diritto sociale fondamentale, volto a garantire un'esistenza dignitosa a chi non dispone di risorse sufficienti. L'attribuzione di punteggi basati sul radicamento territoriale, scollegati dallo stato di bisogno, è irragionevole e contraria alla finalità del servizio pubblico, oltre a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versano in condizioni di fragilità.

La decisione non esclude che il radicamento possa essere considerato in altri modi, quando sia indicativo di una prospettiva di stabilità sul territorio: è quanto fa la stessa legge regionale toscana, attribuendo un punteggio progressivo sulla base dell'anzianità di permanenza in graduatoria, che

documenta l'acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata assegnazione dell'alloggio.

Corte di cassazione

(7)

Al giudice ordinario la cognizione degli atti di annullamento in autotutela di atti prodromici alla stipula di un contratto di finanza derivata.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 23 gennaio 2026, n. 1581 - Pres. Manna, Est. Di Marzio

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di annullamento di atti con cui l'amministrazione provinciale annulla in autotutela atti prodromici alla stipula di un contratto di *swap* con una banca in assenza di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del contratto stesso, nella misura in cui i presunti vizi dell'atto sottoposto ad autotutela consistano in vizi di validità del contratto, sub specie di esistenza di una causa meritevole di tutela e di determinabilità dell'oggetto contrattuale.

Nel caso di specie la provincia di Catanzaro aveva annullato in autotutela gli atti prodromici alla stipula di un contratto di *swap* con una banca in assenza di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del contratto stesso; così la provincia aveva inteso rendere inefficaci per caducazione automatica i successivi contratti swap in essere, con conseguente cessazione dell'effettuazione del pagamento dei *netting* successivamente maturati.

Le Sezioni unite ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, perché, di fatto, la controversia verte su diritti soggettivi: la p.a., dietro il formale annullamento in autotutela di atti amministrativi, ha in realtà inteso intervenire su un contratto ritenuto non più conveniente. Ha, pertanto, ribadito il principio in forza del quale, in tema di contratti della

pubblica amministrazione, la caducazione in autotutela di atti prodromici alla conclusione del contratto radica la giurisdizione del giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi in cui l'esercizio del potere autoritativo di annullamento abbia la funzione di sindacare la legittimità degli atti appartenenti alla sequela procedimentale di carattere discrezionale che ha preceduto la successiva contrattazione con il privato, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nella contraria ipotesi in cui la p.a. persegua l'obiettivo di sottrarsi *ex post* ad un vincolo contrattuale.

In senso parzialmente conforme Cons. Stato, Ad. plen., 5 maggio 2014, n. 13.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(8)

Rilascio di un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto e necessità dell'istanza di parte.

Consiglio di Stato, sezione III, 10 febbraio 2026, n. 1048 - Pres. De Nictolis, Est. Scarpato

L'Amministrazione non può d'ufficio ritenere sussistenti i presupposti per un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto, in difetto di una specifica istanza di parte, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei presupposti del titolo invocato. L'art. 5, comma 9, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede la necessità che l'istante allegghi i requisiti e dimostri la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio del titolo, onere che spetta chiaramente all'istante a seguito di apposita istanza. Tale obbligo non può essere surrogato da una comunicazione del difensore, la quale, peraltro, è priva di apposito conferimento dei relativi poteri.

(9)

Calcolo degli *standards* urbanistici e risvolti applicativi in tema di sedi viarie e viabilità interna al lotto.

Consiglio di Stato, sezione IV, 5 febbraio 2026, n. 956 - Pres. Lamberti, Est. Santise

Ai fini del calcolo degli *standard* urbanistici *ex art. 5, comma 1, n. 1, decreto del Ministro dei lavori pubblici, 2 aprile 1968, n. 1444*, le sedi viarie sono escluse dagli *standard* da cedere, in quanto rientranti nelle opere di urbanizzazione, ma non devono essere sottratte dalla superficie complessiva dell'insediamento su cui calcolare la percentuale minima (10%) di aree da destinare a *standard*.

La viabilità privata interna al lotto, non destinata alla circolazione pubblica, non può essere considerata spazio pubblico *ex lege* e non giustifica la riduzione della superficie complessiva dell'insediamento ai fini del calcolo degli *standard* urbanistici da monetizzare.

Le piazzole destinate a strutture mobili nell'ambito di una struttura ricettiva all'aria aperta non sono assimilabili a edifici di nuova realizzazione, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di parcheggi pertinenziali e di esonero dal contributo di costruzione.

(10)

Sul diritto di accesso a documenti che si assumono inesistenti da parte della P.A. e sul correlativo onere probatorio.

Consiglio di Stato, sezione V, 29 gennaio 2026, n. 779 - Pres. ed Est. Caringella

Dal combinato disposto dell'art. 22 comma. 1, lett. d e dell'art. 25, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si evince che il diritto di accesso è configurabile soltanto ove l'istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell'effettiva disponibilità dell'amministrazione, altrimenti versandosi in un caso di c.d. "accesso impossibile", in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all'accoglimento dell'istanza rivolta dal privato all'amministrazione e, dall'altro, all'esecuzione dell'ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui *ad impossibilia nemo tenetur*. Alcun diritto di accesso può pertanto azionarsi quando l'esistenza dei documenti sia supposta, ipotetica, solo eventuale, o ancora di là da venire.

L'esistenza (o la detenzione) del documento oggetto dell'*actio ad exhibendum* è elemento costitutivo del diritto di accesso *ex art. 2697, comma 1, c.c.*. Pertanto la relativa dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni, ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture; ciò anche in applicazione del canone pretorio sull'onere della prova fondato sulla vicinanza della prova e sull'impossibilità di prova negativa.

L'istanza di accesso deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, sicché è di norma sufficiente che l'ente intimato dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione. Al cospetto di una dichiarazione espressa dell'amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come *inutiliter data*.

(11)

Sull'escussione automatica della cauzione provvisoria.

Consiglio di Stato, sezione V, 29 gennaio 2026, n. 747 – Pres. Sabatino, Est. Fantini

L'art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 - laddove prevede che "quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria" - va disapplicato alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE, sez. I, 26 settembre 2024, C-792/22, M.G., nella parte in cui consente l'escussione automatica della garanzia; mentre può continuare ad essere applicato laddove l'escussione sia stata o sia subordinata alla valutazione del caso concreto. Infatti, la posizione del concorrente che si sia collocato primo in graduatoria (quand'anche destinatario della proposta di aggiudicazione) non equivale a quella dell'aggiudicatario ai fini dell'escussione della garanzia.

(12)

Sui presupposti per l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti e per la configurazione di una strada come pubblica.

Consiglio di Stato, sezione V, 12 gennaio 2026, n. 245 - Pres. Caringella, Est. Molinaro

Il presupposto per l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti è la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo. L'ordinanza *extra ordinem* costituisce infatti lo strumento eccezionale e derogatorio approntato dall'ordinamento per porre rimedio a una situazione improcrastinabile di pericolo per la sicurezza o l'ordine pubblico.

Ai fini dell'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, *ex art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cd. TUEL)*, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato.

La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, *ex art. 54 t.u. enti locali*. Le regole procedurali poste a presidio della partecipazione del privato, *ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, s'appalesano infatti incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo, a pena di svuotamento di effettività e particolare celerità cui la legge preordina l'istituto.

Affinché un'area assuma la natura di strada pubblica, non basta né che vi si espliciti di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titolo dell'area da parte della pubblica amministrazione), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio.

L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione dell'uso pubblico, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte di una collettività mediante un'azione negatoria di servitù.

L'onere manutentivo delle strade private grava, ordinariamente, sui proprietari delle medesime, i quali sono anche responsabili dei danni potenzialmente derivanti agli utenti dal loro cattivo stato di conservazione. La responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione di strade

vicinali private non può gravare sull'amministrazione comunale, atteso che i compiti di vigilanza e polizia, come il potere di disporre l'esecuzione di opere di ripristino a spese degli interessati, che ad essa competono su dette strade, non comportano anche l'obbligo di provvedere alla manutenzione, facente carico esclusivamente ai proprietari interessati.

(13)

Sui requisiti di qualificazione per gli appalti di servizi e forniture in relazione alla partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese.

Consiglio di Stato, sezione V, 5 gennaio 2026, n. 57 - Pres. Caringella, Est. Perotti

Alla stregua dell'interpretazione sistematica dei commi 2, 4 e 11 dell'art. 68, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale suppletiva è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come nel passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte, da parte dei singoli raggruppati esecutori.

L'art. 68, comma 11, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha natura derogabile, come evincibile dal precedente comma 4, lett. b), secondo il quale le stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive; pertanto, la *lex specialis* (se proporzionata e giustificata da motivazioni obiettive) prevale sulla norma generale.

(14)

Automazione delle procedure concorsuali e riserva di umanità nelle decisioni algoritmiche.

T.a.r. per il Lazio, sezione III-bis, 2 febbraio 2026, n. 1895 - Pres. f.f. ed Est. Caputi

Nelle procedure automatizzate non può essere pretermessa la "riserva di umanità". L'indicazione di un requisito in una parte "erronea" del modulo (nella specie, per la partecipazione ad una selezione concorsuale) non preclude di per sé la valutazione dello stesso ai fini concorsuali, poiché identico principio deve valere anche nelle procedure automatizzate, nelle quali l'impiego degli algoritmi non può sacrificare la corretta valutazione dei requisiti dei candidati.

Il regolamento (UE) 1689/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (regolamento sull'intelligenza artificiale) prevede un'applicazione differita per gli obblighi relativi ai sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio, tra cui quelli concernenti la supervisione umana, a decorrere dal 2 agosto 2026. Tuttavia, anche prima di tale data, il regolamento assume rilevanza quale fonte di indirizzo interpretativo, nella parte in cui qualifica come "ad alto rischio" i sistemi di IA utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici e impone, quale requisito strutturale, l'esistenza di una supervisione umana effettiva, per il controllo, l'intervento e la correzione del funzionamento del sistema.

(15)

Referendum costituzionale, certezza ed inderogabilità dei tempi per l'indizione e tassatività delle ipotesi di differimento.

T.a.r. per il Lazio, sezione II-bis, 28 gennaio 2026, n. 1694 – Pres. Francavilla, Est. Licheri

La deliberazione del Consiglio dei ministri ed il conseguente decreto del Presidente della Repubblica di indizione del *referendum*, nella parte relativa all'individuazione della data per lo svolgimento della consultazione referendaria, hanno natura di atti di alta amministrazione e, pertanto, il relativo sindacato rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

L'art. 138, comma 2, della Costituzione consente a un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali di attivare il procedimento referendario, al fine di verificare che la revisione costituzionale trovi positivo apprezzamento presso il corpo elettorale. Una volta, dunque, che uno di tali soggetti si sia fatto carico di promuovere l'iniziativa referendaria e la legittimità di essa sia stata positivamente vagliata dall'Ufficio centrale per il *referendum*, non sussistono ragioni affinché l'esecutivo differisca l'indizione del voto, di fatto disapplicando l'art. 15, comma 1, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Il termine di sessanta giorni per l'indizione del *referendum* sulle leggi di revisione costituzionale ex art. 138 Cost., decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale del *referendum*, è posto a tutela dell'interesse pubblico alla certezza delle scansioni procedurali propedeutiche allo svolgimento della consultazione popolare. L'art. 15, comma 3, della legge 30 giugno 1970, n. 352, ammette il rinvio della indizione solo se, nelle more del termine di tre mesi dall'adozione della legge, sopravvenga una nuova legge costituzionale o di revisione della Costituzione. Pertanto, al di fuori di tali ipotesi espressamente disciplinate non sono ammessi altri casi di rinvio e va esclusa l'applicazione analogica delle disposizioni dettate con riferimento al *referendum* abrogativo di cui all'art. 75 Cost.

(16)

Inesistente la notifica del ricorso via pec effettuata dalla parte costituita personalmente in mancanza di autorizzazione.

T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 19 gennaio 2026, n. 179 – Pres. Veneziano, Est. Giallombardo

L'invio di un ricorso a mezzo posta elettronica certificata effettuato personalmente dalla parte, nella qualità di soggetto abilitato a stare in giudizio personalmente ma non abilitato allo svolgimento dell'attività di notificazione, costituisce una "notificazione inesistente", vale a dire un atto del tutto inidoneo a produrre alcuno degli effetti tipicamente connessi all'atto di notifica.

La notificazione inesistente nei confronti di una delle controparti necessarie del giudizio amministrativo, diversamente dalla notifica nulla, comporta – quale unica conseguenza – l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità alcuna di sanatoria, anche nel caso in cui la parte destinataria di una siffatta attività di trasmissione di atti giudiziari si sia comunque costituita in giudizio.

Normativa e altre novità di interesse

(17)

Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 - Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico (in G.U., serie generale, n. 42 del 20 febbraio 2026);

(18)

Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione (in G.U., serie generale, n. 41 del 19 febbraio 2026);

(19)

Decreto legislativo 9 febbraio 2026, n. 22 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di energia (in G.U., serie generale, n. 42 del 20 febbraio 2026).